



Repertorio 16359

Raccolta 11867

MODIFICA DELLO STATUTO

DELLA "FONDAZIONE PER L'ANZIANO OPERATO BIANCALANA-MASERA"

REPUBBLICA ITALIANA

---L'anno duemilaquattordici,

il giorno ventinove del mese di gennaio,

29 gennaio 2014,

---in Ancona, in un'appartamento sito in viale della Vittoria 60.

---Dinanzi a me *Andrea Massei, notaio in Ancona*, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Ancona,

sono presenti:

- **Nicolò Fallica**, nato ad Adrano il 17 gennaio 1926 e residente ad Ancona in viale della Vittoria 60, codice fiscale: FLL NCL 26A17 A056E;

- **Roberto La Rocca**, nato ad Ancona il 18 maggio 1941, residente ad Ancona, in via San Martino 79, codice fiscale: LRC RRT 41E18 A271R, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della "Fondazione per l'anziano operato Biancalana-Masera", con sede in Ancona, via Trieste 22, codice fiscale: 93020160425, riconosciuta con decreto 5428 del Presidente della Giunta Regione Marche in data 1 marzo 1982, iscritta al numero 182 del Registro delle Persone giuridiche, a questo atto autorizzato con delibera consiliare in data 28 gennaio 2014.

---I costituiti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono quanto segue:

- con atto a rogito del notaio Rodolfo Mazzola di Ancona in data 24 settembre 1981, repertorio 15446 - raccolta 2534, registrato ad Ancona in data 1 ottobre 1981 al numero 5468, venne costituita una fondazione denominata "Fondazione per l'anziano operato Biancalana-Masera", con sede in Ancona, via Birarelli 8, in seguito indicata anche, per brevità, come "Fondazione";

- l'unico attuale socio, nonché fondatore della fondazione è Nicolò Fallica, copra costituito;

- si ritiene necessario procedere ad una revisione complessiva dello statuto, adeguandolo alla attuale realtà economica e sociale, nonché normativa;

- con delibera assunta in data 28 gennaio 2014 il consiglio di amministrazione della "fondazione" ha approvato le modifiche statutarie proposte;

quanto sopra premesso

---e da considerare parte integrante di questo atto,

convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1) Nicolò Fallica, in qualità di unico socio superstite, nonché fondatore della fondazione denominata "Fondazione per

l'anziano operato Biancalana-Masera", dichiara di modificare lo statuto di detta fondazione, procedendo, in particolare, alle seguenti modifiche:

* l'obiettivo primario della fondazione, volto a favorire il costante miglioramento dell'assistenza scientifica, tecnica e sociale alle persone anziane che affrontano l'esperienza chirurgica, è esteso a tutela delle persone anziane, con particolare riferimento agli anziani che si trovano o che sono a rischio di trovarsi in condizioni di precaria autosufficienza (modifica dell'articolo 4, che assume il numero 3 nel nuovo statuto);

* la denominazione viene modificata in "Fondazione Nino Masera per il benessere dell'Anziano" (articolo 1);

* la sede viene trasferita in via Santa Margherita 18, sempre nel territorio del Comune di Ancona (articolo 2);

* definizione di destinatario, estesa alla persona anziana con età uguale o superiore ad anni 70 (articolo 5, che assume il numero 4 nel nuovo statuto);

* riformulazione della modalità di composizione e di funzionamento, nonché dei poteri del consiglio di amministrazione (articoli 6, 7 ed 8, che assumono i numeri 8, 9, 10 ed 11 nel nuovo statuto);

* precisazione delle voci che costituiscono il patrimonio (articolo 3, che assume il numero 5 nel nuovo statuto);

* regolamentazione delle figure del segretario generale e del revisore dei conti, nonché del bilancio e dello scioglimento della fondazione (articoli 12, 13, 15 e 16 del nuovo statuto);

---il medesimo, nella suindicata qualità, approva, pertanto, tanto articolo per articolo quanto nel suo complesso, il nuovo testo di statuto che regolerà il funzionamento e l'organizzazione della "fondazione" d'ora innanzi, testo di statuto che si allega a questo atto sub "A", per farne parte integrante.

ART. 2) Roberto La Rocca, nella predetta qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della "Fondazione", prende atto e, per quanto occorrer possa, accetta, il nuovo statuto della "Fondazione" come sopra approvato.

ART. 3) I costituiti danno atto, per ogni conseguente effetto, che la "fondazione" sarà d'ora innanzi retta da un consiglio di amministrazione composto da sette membri e regolamentato dall'articolo 8 dello statuto sopra approvato, la cui descrizione è da intendersi qui integralmente riportata e trascritta.

ART. 4) Il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* della "Fondazione" viene autorizzato ad espletare tutte le pratiche e formalità conseguenti al presente atto, al fine del deposito dello statuto modificato presso l'autorità di controllo regionale.

---I costituiti mi dispensano dal dare lettura dell'allegato, dichiarando di aver preso diretta conoscenza del suo contenuto.

---Io notaio ho letto ai comparenti questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano,

---consta di un foglio del quale occupa due pagine per intero e quanto sin qui della terza;

---viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti venticinque.

F.to: Nicolò Fallica

F.to: Roberto La Rocca

F.to: Andrea Massei notaio

impronta del sigillo notarile

Allegato "A" all'atto 16359 di Repertorio e 11867 di Raccolta

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE NINO MASERA PER IL BENESSERE DELL'ANZIANO"

PREAMBOLO

La "Fondazione per l'anziano operato Biancalana-Masera", riconosciuta con decreto 5428 del Presidente della Giunta Regione Marche in data 1 marzo 1982, trae origine dall'atto costitutivo a rogito del notaio Rodolfo Mazzola di Ancona in data 24 settembre 1981, repertorio 15446 - raccolta 2534, registrato ad Ancona in data 1 ottobre 1981 al numero 5468, per iniziativa dei soci fondatori prof. Nino Masera, Maria Vittoria Biancalana e prof. Ugo Butturini, tutti defunti, nonché dott. Niccolò Fallica, con il fine principale di migliorare l'assistenza scientifica, tecnica e sociale alle persone anziane che affrontano l'esperienza chirurgica.

Sempre al fine di soddisfare la volontà ripetutamente manifestata dai fondatori defunti e confermata dal fondatore superstite dott. Niccolò Fallica adeguandola alla attuale realtà economica e sociale, l'obiettivo primario della fondazione volto a favorire il costante miglioramento dell'assistenza scientifica, tecnica e sociale alle persone anziane che affrontano l'esperienza chirurgica è esteso a tutela delle persone anziane, con particolare riferimento agli anziani che si trovano o che sono a rischio di trovarsi in condizioni di precaria autosufficienza.

Pertanto la "Fondazione per l'anziano operato Biancalana-Masera" modifica la propria denominazione in la "Fondazione Nino Masera per il benessere dell'anziano".

*** Titolo I - Natura e scopi istituzionali. ***

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Nino Masera per il benessere dell'anziano".

Art. 2 - Sede.

La Fondazione ha sede legale in Ancona, via Santa Margherita 18 e potrà operare anche in altri luoghi, che saranno stabiliti dal Consiglio direttivo, quando ciò sarà ritenuto opportuno per il miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 3 - Scopo.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone anziane, con particolare riferimento a quelle sottoposte a intervento chirurgico o comunque totalmente o parzialmente, anche se in via temporanea, non autosufficienti.

In particolare la Fondazione ha i seguenti scopi:

- 1) contribuire soprattutto alla esigenza della emergenza e dell'alto rischio chirurgico nell'anziano;
- 2) contribuire all'assistenza scientifica mediante:
 - incontri scientifici;
 - il finanziamento di interventi finalizzati ad incentivare giovani che si vogliono dedicare all'assistenza di ammalati anziani o di anziani ad alto rischio di non autosufficienza;
- 3) contribuire alla assistenza sociale mediante la verifica del benessere ambientale di cui fruisce l'anziano fragile, la sua preparazione psicologica, il suo reinserimento domiciliare, il controllo dei risultati a distanza dall'intervento assistenziale proposto;
- 4) contribuire mediante compensi e mezzi (spese trasferta, schedari ecc.) ad incoraggiare persone disposte anche volontariamente a sviluppare tali servizi;
- 5) contribuire alla formazione mediante premi di laurea da assegnarsi a giovane medico laureando, con tesi svolta in Chirurgia Geriatrica o a neodiplomati infermieri o terapisti della riabilitazione che abbiano presentato tesi su tematiche relative alla

condizione della persona anziana;

6) contribuire a promuovere e sostenere il benessere dell'anziano per un miglioramento continuo della sua qualità di vita, con interventi di natura medica, riabilitativa, infermieristica, sociale, economica e tecnologica.

La Fondazione contribuisce altresì alla specializzazione di laureandi nelle tematiche relative al mondo degli anziani o di giovani professionisti operanti nelle predette tematiche mediante appositi finanziamenti a sostegno delle loro tesi di laurea o delle loro proposte progettuali.

Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione opera senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse.

La Fondazione adempie alle proprie finalità di tutela delle persone anziane oggetto del proprio scopo istituzionale prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali e socio-sanitari di natura residenziale e non.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

a) promuovere e organizzare iniziative idonee a favorire l'organico contatto tra la Fondazione, il sistema della tutela delle persone anziane, i relativi addetti ed il pubblico;

b) promuovere e realizzare attività di formazione nel settore della tutela delle persone anziane, in favore degli operatori sanitari e della popolazione;

c) ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare direttamente o indirettamente, iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Fondazione, utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, inclusi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali, a livello locale, nazionale, internazionale;

d) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, da soggetti, enti e società privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali;

e) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti a favore della Fondazione ed altri enti ed organismi che perseguono scopi analoghi;

f) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o comunque detentrica;

g) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto a qualsiasi titolo ed anche tramite assunzione di prestiti e mutui, di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;

h) costituire e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

i) costituire ovvero partecipare a società, di persone o di capitali, purché svolgano attività dirette al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;

j) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di alcune delle attività suindicate;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle strumentali sopra indicate.

Art. 4 - Destinatario.

Per persona anziana si intende la persona con età uguale o superiore ad anni 70 (settantina).

*** Titolo II - Patrimonio e fonti di finanziamento. ***

Art. 5 - Patrimonio.

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dai conferimenti dei fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche purché i beni mobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio direttivo della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Art. 6 - Entrate.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà delle seguenti entrate:

- i proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i proventi derivanti dalle attività istituzionali.

*** Titolo III - Organi della Fondazione. ***

Art. 7 - Organi.

Sono organi della Fondazione:

- A) il consiglio di amministrazione;
- B) il Presidente;
- C) il vice Presidente
- D) il Segretario generale;
- E) il Revisore dei conti, ove nominato.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione.

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, tra cui il Presidente ed il vice Presidente, che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione:

- * il dottor Filippo Masera, figlio del defunto fondatore prof. Nino Masera o, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale di secondo grado o persona dallo stesso designata;
- * il Presidente pro tempore della Regione Marche o un suo delegato;
- * il Rettore pro tempore dell'Università Politecnica delle Marche o un suo delegato;
- * il Dirigente pro tempore responsabile dell'amministrazione e finanza dell'I.N.R.C.A. di Ancona;
- * tre componenti designati collegialmente dai membri di diritto.

Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente della Fondazione; la carica di vice Presidente è assunta di diritto dal dottor Filippo Masera ovvero da chi gli succederà, salvo il caso in cui ai medesimi venga conferita dal consiglio di amministrazione la carica di Presidente.

La nomina a componente del consiglio di amministrazione non comporta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto e salva la facoltà del consiglio di amministrazione di stabilire annualmente una indennità di carica per il Presidente e per il vice Presidente.

Art. 9 - Poteri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. delibera le modifiche dello Statuto con una maggioranza dei 5/7 dei consiglieri.
- c. predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di budget e/o progetti;
- e. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- f. adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- g. nomina il Segretario generale.

Il consiglio di amministrazione può attribuire specifiche deleghe per l'ordinaria amministrazione ai propri membri ed al Segretario generale.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed una maggioranza assoluta degli intervenuti salvo quanto previsto dall'art. 9 lettera b). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice - Presidente mediante lettera raccomandata o mediante fax o posta elettronica, spediti almeno quindici giorni prima della convocazione e recanti l'ordine del giorno. In casi eccezionali o di urgenza, lo stesso può essere convocato con telegramma o fax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima la data di convocazione.

Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione effettuate in luogo diverso dalla sede della Fondazione ovvero mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza, purché:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 11 - Presidente e vice Presidente.

Il Presidente, eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta, è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni ed ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il consiglio di amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del consiglio di am-

ministrazione.

Esercita tutte le funzioni che il consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio.

Le delibere presidenziali, sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Il vice Presidente assume i compiti del Presidente in caso di assenza e/o impedimento.

Art. 12 - Segretario generale.

Il consiglio di amministrazione nominerà, tra i suoi membri, il Segretario Generale determinandone i poteri tra quelli delegabili ai sensi dell'art. 9 terzo comma.

Il Segretario Generale, quando partecipa ai Consigli di Amministrazione, redige i relativi verbali.

Art. 13 - Revisore dei conti.

Nei casi previsti dalla legge o su iniziativa del Presidente, il consiglio di amministrazione nomina il Revisore dei Conti.

Al Revisore spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine redige una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Il Revisore dei Conti dura in carica per tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il Revisore deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Al revisore spetta una indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

*** Titolo IV - Norme generali. ***

Art. 14 - Disposizioni finali.

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti e disciplinati dal regolamento.

Art. 15 - Esercizio finanziario - bilancio - avanzi di gestione.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvi gli obblighi di legge

Art. 16 - Scioglimento.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.

In caso di estinzione, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri Enti aventi scopo analogo o affine al proprio o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17 - Rinvio.

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le norme in materia di Enti non commerciali civilmente riconosciuti.

F.to: Nicolò Fallica

F.to: Roberto La Rocca

F.to: Andrea Massei notaio

impronta del sigillo notarile
